

REGOLAMENTO
“PRESTAZIONI PENSIONISTICHE, FRAZIONAMENTO DIFFERITO”

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2023

In vigore da ottobre 2023

1. Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di richiesta della Prestazione differita in caso di pensionamento – Artt. 10 e 11 Statuto del Fondo;

2. Prestazioni in caso di pensionamento

2.1 Requisiti

L'associato, nel momento in cui maturi il diritto alla pensione obbligatoria e a condizione che possa far valere almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari ¹, può richiedere la liquidazione della propria posizione integrativa, **sotto forma di rendita e/o capitale**. Resta inteso che l'associato può decidere di proseguire con la contribuzione volontaria, anche oltre il periodo di maturazione del diritto alla pensione obbligatoria, potendo scegliere successivamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche integrative.

Al raggiungimento dei predetti requisiti, l'associato può optare per una delle modalità di liquidazione della posizione individuale descritte nei paragrafi successivi.

2.2 Liquidazione della posizione integrativa sotto forma di rendita

L'associato può richiedere la liquidazione della posizione integrativa sotto forma di rendita, ricevendo periodicamente una pensione integrativa erogata dalla compagnia di assicurazione convenzionata con il Fondo che gli consentirà di integrare la pensione obbligatoria.

Per una descrizione dettagliata delle varie tipologie di rendita, si rinvia al “Documento sulla erogazione delle rendite” pubblicato sul sito di Fondaereo nella cartella “Documenti”.

2.3 Liquidazione della posizione integrativa sotto forma di capitale fino al 50%

L'associato può richiedere la liquidazione della propria posizione integrativa in un'unica soluzione, fino ad un massimo del 50% del capitale accumulato ², percependo la parte restante sotto forma di rendita.

2.4 Liquidazione della posizione integrativa sotto forma di capitale fino al 100%

Come precisato nel precedente paragrafo 2.3, l'associato può richiedere l'erogazione della posizione integrativa, sotto forma di capitale, fino ad un massimo del 50% della propria posizione maturata. Fanno eccezione, tuttavia, alcune situazioni ben individuate, riportate di seguito, in cui è possibile che l'associato richieda il riscatto fino al 100% del capitale accumulato ³:

¹ Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle altre forme pensionistiche complementari maturati dall'associato per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Il termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro aziendale svolto in ambito transfrontaliero nell'Unione europea.

² Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione, per le quali l'associato non abbia provveduto al reintegro

³ Nel caso in cui l'associato richieda una quota capitale inferiore al 100%, destinerà la percentuale residua della propria posizione in rendita (es. quota in capitale pari al 60% e quota in rendita pari al 40%).

- a) qualora l'associato sia stato assunto prima del 29 aprile 1993 ed entro tale data risulti iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (categoria c.d. "vecchi iscritti");
- b) qualora il calcolo della prestazione, che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'associato il 70 per cento della posizione individuale maturata, determini un importo inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2.5 Frazionamento differito

Nel caso in cui l'associato decida di percepire la posizione integrativa sia in rendita che in capitale, può richiedere che una parte della propria posizione (solo quella in rendita o solo quella in capitale) venga liquidata immediatamente e che la parte restante continui ad essere gestita dal Fondo e liquidata, su sua richiesta, in un momento successivo (c.d. "Frazionamento differito"). In tale ipotesi:

- a) la scelta effettuata deve ritenersi irreversibile ⁴ e quindi non modificabile dopo la prima richiesta di erogazione;
- b) la fruizione della prestazione può avvenire al massimo in 2 momenti diversi, con un intervallo di tempo fra la prima e la seconda richiesta non inferiore a 6 mesi;
- c) ciascuna prestazione frazionata può essere liquidata per il suo intero ammontare in rendita o in capitale, senza possibilità di combinare entrambe le tipologie di liquidazione (rendita e capitale);
- d) l'aderente:
 - non avrà la possibilità di richiedere alcuna forma di anticipazione;
 - potrà effettuare ulteriori versamenti volontari di contributi che seguiranno la sorte degli importi accantonati e non riscossi a seguito del frazionamento;
 - potrà esercitare la scelta di cambio di comparto;
 - potrà trasferire verso un altro fondo complementare la quota di capitale da percepire in rendita.

3. Procedura di richiesta delle prestazioni

3.1 Modalità di presentazione della richiesta

Nel caso delle prestazioni "Frazionamento differito" l'associato deve scaricare, compilare e allegare alla richiesta di prestazione pensionistica – da presentare attraverso la propria area riservata - , oltre la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per la prestazione e il modulo denominato "DIFFERITA" disponibile nel sito internet di Fondaereo (www.fondaereo.it) nella sezione modulistica ed allegato al presente regolamento.

⁴ Si veda orientamento Covip - dicembre 2012

Mod. DIFFERITA
Allegato alla richiesta di prestazione pensionistica
Da inoltrare tramite area riservata.

RICHIESTA DI FRAZIONAMENTO DIFFERITO DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA

Il sottoscritto COGNOME: NOME:.....

Nato il codice fiscale:

Prende atto e accetta il contenuto del Regolamento **“PRESTAZIONI PENSIONISTICHE, FRAZIONAMENTO DIFFERITO”**

e, ad integrazione e modifica della richiesta di prestazione inoltrata a mezzo area riservata del sito www.fondaereo.it,

“CHIEDE:

L’EROGAZIONE della prestazione con **FRAZIONAMENTO DIFFERITO** nella seguente misura:

- Capitale % (massimo 50%)
- Rendita %

A TAL FINE DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DI CHIEDERE LA PRESTAZIONE IN:

- RENDITA** e di rinviare la fruizione della **quota in forma capitale** ad un momento successivo *non inferiore a sei mesi* dalla richiesta dell’erogazione in rendita.
- CAPITALE** e di rinviare la fruizione della **quota in forma di rendita** ad un momento successivo *non inferiore a sei mesi* dalla richiesta dell’erogazione in capitale.

DATA: **FIRMA (per esteso)**

FONDAEREO

Fondo Pensione Complementare Naviganti del Trasporto Aereo – Piloti e Assistenti di Volo